

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Principi generali e finalità del Regolamento
- Art. 3 Definizioni
- Art. 4 Classificazioni dei rifiuti

TITOLO II: GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

- Art. 5 Oggetto del servizio e principi generali
- Art. 6 Classificazione delle utenze
- Art. 7 La raccolta differenziata
- Art. 8 Disposizioni generali per il conferimento dei rifiuti
- Art. 9 Assimilazione ai rifiuti urbani. Rifiuti cimiteriali
- Art. 10 Altre particolari categorie di rifiuti
- Art. 11 Esclusioni da assimilazione

TITOLO III: GESTIONE OPERATIVA DELLA RACCOLTA

- Art. 12 Organizzazione della raccolta rifiuti
- Art. 13 Assegnazione dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani
- Art. 14 Dotazione dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani
- Art. 15 Posizionamento dei contenitori condominiali
- Art. 16 Modalità di conferimento della raccolta differenziata
- Art. 17 Esposizione per la raccolta domiciliare da parte di utenze domestiche singole
- Art. 18 Raccolta domiciliare o di prossimità della frazione non recuperabile
- Art. 19 Raccolta domiciliare o di prossimità della frazione organica
- Art. 20 Raccolta domiciliare o di prossimità della frazione recuperabile costituita da contenitori di vetro
- Art. 21 Raccolta domiciliare o di prossimità della frazione recuperabile costituita da imballaggi in plastica e metallo
- Art. 22 Raccolta domiciliare o di prossimità della frazione recuperabile costituita da carta, cartone e tetrapak
- Art. 23 Disinfezione e sanificazione dei contenitori
- Art. 24 Raccolta della frazione recuperabile costituita da sfalci e potature
- Art. 25 Raccolta della frazione recuperabile costituita da indumenti usati
- Art. 26 Raccolta dei Rifiuti urbani pericolosi costituiti da pile e batterie
- Art. 27 Raccolta dei rifiuti urbani pericolosi costituiti da farmaci e medicinali
- Art. 28 Raccolta dei rifiuti urbani pericolosi costituiti da materiali di impiego domestico
- Art. 29 Raccolta dei rifiuti urbani costituiti da lampade a scarica e tubi catodici
- Art. 30 Raccolta rifiuti ingombranti
- Art. 31 Gestione dei rifiuti cimiteriali
- Art. 32 Compostaggio domestico della frazione organica e rifiuti vegetali

TITOLO IV: NORME PARTICOLARI NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Art. 33 Rifiuti abbandonati sul territorio

Art. 34 Spazzamento

Art. 35 Cestini stradali

Art. 36 Pulizia dei mercati

Art. 37 Animali domestici

Art. 38 Obblighi e divieti degli Utenti per la pulizia e l'igiene del suolo

Art. 39 Manifestazioni pubbliche e spettacoli viaggianti

Art. 40 Attività di carico e scarico materiali

Art. 41 Associazioni di volontariato

Art. 42 Pulizia delle aree private – Pulizia dei fabbricati privati ed aree contigue

Art. 43 Divieto di imbrattare e deturpare segnaletica e manufatti presenti nelle aree pubbliche

Art. 44 Sgombero della neve

TITOLO V: CENTRI DI RACCOLTA

Art. 45 Centri di raccolta per utenze domestiche

TITOLO VI: GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

Art. 46 Rifiuti speciali

Art. 47 Oneri dei produttori e detentori di rifiuti speciali

Art. 58 Rifiuti speciali da cantieri edili e simili

TITOLO VII: DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI

Art. 49 Divieti

Art. 50 Controlli

Art. 51 Individuazione Autorità competente ad irrogare le sanzioni, ricevere rapporti e ordinanze-ingiunzioni

Art. 52 Sanzioni

Art. 53 Introito delle sanzioni

TITOLO VIII: DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 54 Osservanza di altre disposizioni

Art. 55 Disposizioni relative al trattamento dei dati, al diritto di accesso agli atti, ai documenti amministrativi e alle informazioni

Art. 56 Danni e risarcimenti

Art. 57 Entrata in vigore del Regolamento

Art. 58 Abrogazione di norme e Regolamenti preesistenti

Art. 59 Modifiche al Regolamento

ALLEGATI

Allegato A: Calendario e Orario raccolta

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento è stato predisposto ai sensi dell'articolo 198, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e in conformità alle altre norme vigenti.

Sono oggetto del presente Regolamento:

- a. Le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b. e modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani del Comune di Montoggio ;
- c. le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d. le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle tipologie dei rifiuti per i quali le norme dispongono diversamente.

Art. 2 Principi generali e finalità del Regolamento

La gestione dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente Regolamento, al fine di assicurare una elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci.

Essa è sottoposta all'osservanza dei seguenti principi generali:

- a. deve essere condotta evitando danni o pericoli per la salute, per l'incolumità, per il benessere e per la sicurezza della collettività e dei singoli;
- b. deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- c. devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
- d. devono essere rispettate le esigenze di qualità della vita e di pianificazione economica e territoriale;
- e. deve perseguire il raggiungimento dei migliori risultati possibili nella riduzione della produzione, nel recupero e nel riciclaggio dei rifiuti, conformandosi ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.

Gli obiettivi generali da ottenere mediante la raccolta differenziata dei rifiuti sono individuati nel raggiungimento delle percentuali minime di raccolta differenziata previste dal D.Lgs. n. 152/2006, dagli obiettivi di riciclaggio recepiti con il D.Lgs. 205/2010, dalle norme successivamente emanate anche a livello Regionale.

Art. 3 Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si richiamano le definizioni contenute nell'art. 183 del D. Lgs 152/2006 a cui si aggiungono le seguenti:

- a. **centri di raccolta rifiuti o CRR:** siti attrezzati per il conferimento da parte dei privati o di utenze non domestiche rientranti in quanto previsto dagli allegati L quater ed L quinquies del D.Lgs 116/2020 solo ai fini del conferimento di rifiuti recuperabili; aree nella disponibilità del Gestore con proprio personale e ubicate anche in altri Comuni, qualora previsto dal contratto;
- b. **conferimento:** l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione con le modalità stabilite dal presente regolamento;
- c. **ECOVAN Plus:** piattaforma ecologica mobile, costituita da un furgone attrezzato, adibito alla raccolta di rifiuti speciali ed ingombranti indicati nel Piano Esecutivo dei Servizi, dislocato sul territorio secondo un calendario e orario prestabiliti;
- d. **esposizione:** si intende il posizionamento dei contenitori all'esterno della pertinenza privata per il tempo necessario al loro svuotamento;
- e. **gestore del servizio:** il soggetto che effettua la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati in regime di privativa pubblica ai sensi degli art. 200-201-202-203-204 del D. Lgs. 152/2006, dell'art. 387 della legge 228/2012 e del presente regolamento, fino alla istituzione e organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte delle Autorità d'Ambito;
- f. **isole ecologiche:** aree poste su suolo pubblico dove sono posizionati i bidoni carrellati per le varie frazioni di rifiuti recuperabili: vetro, plastica e metalli, carta e organico, da utilizzare per la raccolta di prossimità.
- g. **condominio orizzontale:** postazione per la raccolta assegnata ad un certo numero di Utenti domestici e posizionata su strade di ridotte dimensioni o con difficoltà di transito;
- h. **luogo di produzione dei rifiuti:** uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;
- i. **piano esecutivo dei servizi:** protocollo sottoscritto dal Gestore contenente le modalità di gestione del servizio di raccolta rifiuti;
- j. **raccolta a chiamata:** sistema di raccolta che per particolari frazioni di rifiuto (rifiuti verdi, ingombranti). Previa prenotazione presso il Gestore, prevede l'attivazione di apposito servizio, direttamente a domicilio o nel luogo in cui sono stati prodotti i rifiuti;
- k. **raccolta di prossimità:** sistema di raccolta differenziata che prevede il conferimento delle frazioni di rifiuti da recuperare in contenitori posizionati sul suolo pubblico nelle adiacenze delle utenze potenziali da servire;
- l. **raccolta domiciliare:** raccolta dei rifiuti a domicilio secondo modalità e tempi fissati dal Gestore del servizio presso le abitazioni, i condomini, i condomini orizzontali e le attività economiche;
- m. **raccolta stradale:** raccolta presso contenitori specifici per pile e farmaci
- n. **rifiuti ingombranti:** beni durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, che per peso e volume non sono conferibili al sistema di raccolta domiciliare o di prossimità;
- o. **utente:** chiunque posseda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte costituenti utenze;
- p. **utenze domestiche:** luoghi e locali utilizzati e destinati esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze;
- q. **utenze non domestiche:** luoghi e locali utilizzati o destinati alla produzione e/o alla vendita di beni e/o servizi o luoghi e locali comunque diversi da quelli di cui alla precedente lettera p).

Art. 4 Classificazione dei rifiuti

Ai fini dell'attuazione del presente Regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

1) **Sono rifiuti urbani** ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m. e i. i rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter):

- a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
- b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c), d) e e);
- g) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

2) **Sono rifiuti speciali** ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m. e i.:

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) del Dlgs 152/2006 e s.m.i ;
- i) i veicoli fuori uso.

3) **Sono pericolosi i rifiuti** che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006.

Sono pericolosi i rifiuti che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006.

TITOLO II: GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

Art. 5 Oggetto e principi generali del servizio

Il presente capo riguarda le attività di gestione delle varie frazioni dei rifiuti urbani che devono essere conferite e raccolte nel rispetto delle disposizioni generali e particolari di seguito riportate.

La gestione dei rifiuti urbani persegue l'obiettivo della riduzione della produzione dei rifiuti e della separazione dei flussi delle diverse tipologie di materiali che li compongono, tendendo a ridurre nel tempo il quantitativo del materiale indifferenziato non riciclabile e non recuperabile.

Il servizio di gestione dei rifiuti urbani è effettuato nell'intero territorio comunale, comprese le zone sparse, con modalità che tengano conto delle peculiarità del territorio stesso ed adeguatamente disciplinate dal regolamento tariffario. Il Gestore del servizio per l'organizzazione dei servizi predispose idonea cartografia dalla quale risultano i servizi resi alle utenze.

La raccolta e il trasporto sono effettuati con mezzi adeguati le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e le norme di sicurezza.

Art. 6 Classificazione delle utenze

Ai fini dell'attuazione del presente Regolamento le utenze sono classificate secondo la tipologia in utenze domestiche e utenze non domestiche, le utenze non domestiche sono ulteriormente classificate a seconda della capacità di produrre rifiuti in utenze non domestiche standard (piccoli produttori) e utenze non domestiche non standard (grandi produttori).

Sono **Utenze Domestiche**:

- a. Famiglie e cittadini residenti,
- b. Titolari di seconda casa non residenti,
- c. Occupanti a breve o lungo termine di unità immobiliari

Sono **Utenze Non Domestiche Non Standard (Grandi Produttori)** per una specifica frazione di rifiuto:

- d. bar, ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, strutture ricettive con ristorazione, case di riposo, mense, birrerie, bar, circoli, ortofrutta, supermercati, gastronomie, giornalai, campeggi e rimessaggi, scuole, uffici, banche, Palazzo comunale e Cimiteri.

Sono **Utenze Non Domestiche Standard** le utenze che non rientrano nell'elenco di cui al punto precedente.

Art. 7 La raccolta differenziata

Il Comune di Montoggio è articolato su due aree prevalenti nel servizio di raccolta:

- Il capoluogo e i centri frazionali di maggiori dimensioni, in cui insistono la maggior parte delle utenze domestiche singole e condominiali e utenze non domestiche;
- Le zone esterne che ricomprendono i tessuti e le case sparse sul territorio restante;

Di seguito si riporta lo schema delle modalità di raccolta:

	Utenze Domestiche (unità abitative singole o plurime sino a 5)	Utenze Domestiche Condominiali (unità abitative maggiori di 5)e Condomini Orizzontali	Utenze Non Domestiche
Secco Residuo	Raccolta domiciliare	Raccolta domiciliare	Raccolta domiciliare
Fraz.Organica	Raccolta domiciliare	Raccolta domiciliare	Raccolta di prossimità/domiciliare
Multimateriale	Raccolta di prossimità	Raccolta di prossimità	Raccolta di prossimità/domiciliare
Carta e Cartone	Raccolta di prossimità	Raccolta di prossimità	Raccolta di prossimità/domiciliare
Vetro	Raccolta di prossimità	Raccolta di prossimità	Raccolta di prossimità/domiciliare
Cassette di Legno/ Plastica			Raccolta domiciliare
Pannolini e pannoloni	Raccolta di prossimità		
Cartone			Raccolta domiciliare
Raccolta a chiamata (Ingombranti/Sfalci)	Raccolta domiciliare	Raccolta domiciliare	Raccolta domiciliare
Pile e farmaci	stradale		

Art. 8 Disposizioni generali per il conferimento dei rifiuti

I rifiuti solidi urbani ed i rifiuti speciali assimilati devono essere conferiti, a cura dell'Utente o del produttore, al servizio pubblico di raccolta istituito nella zona di produzione dei medesimi rifiuti, nei modi e nei tempi previsti per la zona stessa e secondo le modalità con cui avviene la raccolta, e comunque tali da evitare ogni dispersione ed ogni odore molesto.

È fatto obbligo di conferire i rifiuti urbani e assimilati secondo le modalità stabilite nel presente Regolamento ed osservando in particolare le seguenti disposizioni:

- a. esporre le varie tipologie di rifiuti esclusivamente nei contenitori previsti e con le modalità indicate nell'allegato "A";
- b. esporre, quando previsto, i rifiuti su aree pubbliche a filo strada, nei pressi dell'abitazione o sul confine di proprietà o del luogo di produzione, collocati in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare o possibili inconvenienti per i passanti o per il personale addetto alla raccolta;
- c. esporre gli imballaggi ridotti di volume;
- d. qualora previsto, utilizzare i veicoli del Gestore opportunamente attrezzati nei luoghi e nelle date stabilite.

In ogni caso è assolutamente vietato:

- e. conferire materiali accesi o incandescenti, o braci, etc.;
- f. introdurre nei contenitori residui liquidi, oggetti ingombranti o rifiuti che possano recare danno agli automezzi adibiti alla raccolta;
- g. conferire in maniera miscelata materiali non selezionati per la raccolta differenziata;
- h. depositare rifiuti sciolti su suolo pubblico o nei pressi dei contenitori anche se racchiusi in sacchetti,
- i. prelevare senza autorizzazione i materiali conferiti;
- j. appropriarsi di contenitori assegnati ad altri Utenti o adibiti ad uso pubblico;
- k. effettuare qualsiasi operazione di cernita sui rifiuti conferiti al servizio pubblico di raccolta.

- l. intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'attività degli operatori addetti ai servizi.

Per evitare situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente è fatto assoluto divieto di conferire i rifiuti pericolosi nei contenitori o nei sacchetti destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani ed assimilati.

Art. 9 Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti cimiteriali

Sono rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali provenienti da:

- a. ordinaria attività cimiteriale;
- b. esumazioni ed estumulazioni ordinarie o straordinarie se non soggette a specifiche disposizioni di Organi Giudiziali o per possibili caratteristiche di pericolosità igienico-sanitarie (vedere art. 34 del presente Regolamento).

I rifiuti di cui alla lettera a) del comma 1, sono costituiti, a titolo esemplificativo, da:

- c. fiori secchi;
- d. corone;
- e. carta;
- f. ceri e lumini;
- g. materiali derivanti dalla pulizia dei viali;
- h. materiali derivanti dalle operazioni di sfalcio e potatura delle aree verdi cimiteriali
- i. materiali provenienti dagli uffici e delle strutture annesse.

I rifiuti cimiteriali di cui alla lettera b.) del comma 1, sono costituiti da:

- j. assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura
- k. simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es. maniglie);
- l. avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
- m. resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
- n. resti metallici di casse (ad. es. zinco, piombo).

Sono inoltre rifiuti urbani i rifiuti derivanti da attività cimiteriali di cui al precedente comma 1 costituiti da:

- o. materiali lapidei, inerti, murature e similari provenienti da lavorazione edilizia cimiteriale eseguita dal soggetto pubblico;
- p. altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.

Art. 10 Altre particolari categorie di rifiuti

Ai fini del presente Regolamento, si qualificano quali rifiuti inerti i materiali provenienti da demolizioni e scavi, materiali ceramici (piastrelle, lavandini, ecc.), le rocce e i materiali litoidi da costruzione. Tali rifiuti, se provenienti da attività produttive, sono rifiuti speciali e come tali debbono essere conferiti, a cura e spese dei produttori, ad impianti di recupero o a discariche autorizzate. I soli rifiuti inerti di provenienza domestica (derivanti da piccoli lavori di ristrutturazione eseguiti in proprio) rientrano nella definizione di rifiuti urbani di cui all'art. 184 comma 2 del D. Lgs. n. 152/2006. Tali rifiuti possono essere conferiti, direttamente da parte dell'Utente privato, ai Centri di Raccolta.

Inoltre:

- a. I rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore, carcasse di autoveicoli, e motoveicoli, carcasse di autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici dotate di motore e simili, sono rifiuti speciali e come tali non sono disciplinati dal presente Regolamento. Tali rifiuti devono essere conferiti dai proprietari o dagli organi pubblici ai centri ed agli impianti regolarmente autorizzati.
- b. I soli rifiuti costituiti da accumulatori per auto esausti ed oli minerali esausti possono essere conferiti, da parte degli Utenti domestici, al servizio pubblico di raccolta, mediante consegna diretta all'ECOVAN plus secondo il calendario concordato con il Comune ovvero presso i Centri di Raccolta.
- c. Gli olii ed i grassi vegetali ed animali esausti, prodotti dalle utenze non domestiche che li detengono in ragione della propria attività, sono rifiuti speciali e come tali devono essere stoccati, a cura dei produttori, conformemente alle disposizioni vigenti, e conferiti dagli stessi a proprio carico agli specifici centri ed impianti di raccolta regolarmente autorizzati.
- d. I soli olii e grassi vegetali ed animali esausti di origine domestica possono essere conferiti, a cura degli Utenti, direttamente ECOVAN plus secondo il calendario concordato con il Comune ovvero ai Centri di Raccolta o negli appositi contenitori di oli vegetali di prossimità.

Art. 11 Esclusioni da assimilazione

Non possono essere in ogni caso assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che:

- a. non presentino compatibilità tecnologica con l'impianto di trattamento specifico;
- b. presentino caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate dal Gestore, come ad esempio:
 - consistenza non solida, fatta eccezione per gli oli alimentari di origine animale e vegetale;
 - eccessiva polverulenza;
 - appartengano al seguente elenco:
 - pneumatici obsoleti,
 - rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di materiali di cava,
 - rifiuti di imballaggi terziari.

TITOLO III: GESTIONE OPERATIVA DELLA RACCOLTA

Art. 12 Organizzazione della raccolta rifiuti

Il modello adottato prevede la combinazione di due modalità nel servizio di raccolta:

- A. per la componente residua non recuperabile (c.d. residuo secco) e per la componente recuperabile (organico): domiciliare per tutte le utenze domestiche e non domestiche
- B. per la frazione recuperabile (vetro, carta, plastica, imballaggi leggeri, organico):
 - a. di prossimità stradale per le utenze singole domestiche e non domestiche standard;
 - b. domiciliare per le utenze condominiali (e per i condomini orizzontali dove previsti) e per le utenze non domestiche non standard;

Art. 13 Assegnazione dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani

I contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani sono forniti a cura del Gestore del servizio. L'utilizzo di tali contenitori è attuato al fine di proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali e ad impedire esalazioni moleste.

I contenitori, ove previsto, sono consegnati all'intestatario dell'iscrizione a ruolo o al condominio nella persona dell'Amministratore condominiale; gli Utenti sono tenuti a sottoscrivere la modulistica predisposta, relativa alle operazioni di ritiro, consegna o modifica della dotazione dei contenitori.

Tutti i contenitori rigidi sono forniti all'utenza in comodato d'uso. I contenitori non devono essere manomessi e tanto meno imbrattati con adesivi o scritte. Nel caso in cui il contenitore venga rotto accidentalmente o risulti non più funzionale all'uso, il Gestore del servizio provvederà alla sua sostituzione previa richiesta e restituzione del contenitore danneggiato da parte dell'utenza.

Previo compilazione di apposito modulo da parte dell'utenza in condizioni di specifica necessità è possibile accedere con chiavi personali a bidone carrellato rosso per ausili igienici (pannolini e pannoloni).

In alcune zone, con strade di ridotte dimensioni o con difficoltà di transito o altra valida motivazione, il Gestore d'intesa con il Comune posiziona un bidone per la raccolta del residuo secco e/o umido (o altre ulteriori frazioni) da assegnare ad un certo numero circoscritto e individuato di utenze domestiche cui viene consegnato una chiave personalizzata per l'apertura del contenitore; poiché il bidone è di uso comune e solidale tra più persone ciascun depositante deve adottare un comportamento responsabile nel conferimento dei rifiuti.

Non viene effettuato il servizio con contenitori di proprietà dell'utenza o diversi da quelli assegnati. Nel caso di furto il Gestore del servizio procede alla riconsegna del contenitore su presentazione da parte dell'utenza di dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'avvenuta sottrazione del contenitore.

I contenitori sono costruiti con materiali facilmente lavabili e disinfettabili. Detti contenitori hanno un volume tale da assicurare la corrispondenza, sia temporale che quantitativa, fra il flusso di ciascuno ciclo di conferimento ed il flusso di ciascun ciclo di raccolta.

I contenitori, al momento della cessazione della conduzione od occupazione dei locali, saranno, in conformità alle disposizioni stabilite dal Gestore del servizio, che terranno conto delle dimensioni dei contenitori stessi:

- ritirati a cura del Gestore del servizio presso l'utenza;
- riconsegnati dall'Utente al Gestore del servizio.

Art. 14 Dotazione dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani

Le dotazioni si differenziano a seconda della tipologia di edificio ed in particolare:

- A. per edifici con numero di unità immobiliari minore o uguale a 4 è prevista esclusivamente una “dotazione personale” per ogni Utente. Ogni Utente sarà responsabile della propria “dotazione personale” e dei rifiuti ivi conferiti;
- B. per edifici con numero di unità immobiliari maggiore di 4 è prevista una “dotazione personale” per ogni Utente ed una “dotazione di condominio” per l’edificio, di idonea volumetria. Ogni Utente sarà responsabile della “dotazione personale” e della “dotazione di condominio”;

Le tipologie di raccolta differenziata istituite, le volumetrie dei contenitori da fornire e le frequenze di raccolta sono quelle stabilite nel Capitolato d’Oneri e nel Piano Esecutivo dei Servizi.

In deroga alle disposizioni contenute nel Piano esecutivo dei Servizi, il Gestore del servizio può fornire contenitori singoli alle singole unità abitative di un’utenza plurima, previa richiesta sottoscritta dall’amministratore condominiale, ove presente, o dalla maggioranza degli intestatari della tassa dell’utenza plurima in questione. In seguito a tale richiesta sono ritirati i precedenti contenitori condivisi e sono forniti, agli Utenti regolarmente attivi, i contenitori singoli. Viene fatta salva la possibilità da parte del Gestore del servizio di verificare la possibilità di esecuzione del servizio.

Art. 15 Posizionamento dei contenitori condominiali

I contenitori consegnati all’utenza devono essere collocati all’interno di aree private o di pertinenza o comunque in aree non ad uso pubblico. Nei giorni e orari stabiliti dal calendario per lo svuotamento devono essere esposti a bordo strada o nei punti messi a disposizione delle utenze e concordati con il Gestore del servizio, comunque accessibili agli operatori incaricati della raccolta. terminate le operazioni di svuotamento devono essere ritirati e riportati nella sede propria.

A fronte di comprovati impedimenti logistici o legali i contenitori possono essere collocati su suolo pubblico previa autorizzazione da parte del Comune. In tal caso i contenitori sono dotati di indicazione riportante i numeri civici delle utenze di riferimento e di adesivo riportante la dicitura “autorizzato su strada”.

Rientrano tra gli impedimenti logistici a titolo esemplificativo:

- a. la presenza di gradini (es. cortile accessibile solo tramite rampe di scale)
- b. la presenza di rampe ripide
- c. l’assenza o l’insufficienza dello spazio (es. cortile ridotto dai box)

Rientrano tra gli impedimenti legali, a titolo esemplificativo:

- d. qualora l’area idonea alla posa di cassonetti sia di proprietà esclusiva di un singolo condomino e/o di un terzo (salvo autorizzazione di quest’ultimo)
- e. qualora l’area idonea alla posa di cassonetti sia gravata da servitù a favore di un terzo e non sia permesso l’esercizio della servitù (salvo autorizzazione del terzo)

Devono essere rispettate le seguenti regole di posizionamento:

- f. su aree private condominiali i contenitori devono essere posizionati in aree pertinenziali, esterne ai fabbricati, su una superficie piana, al fine di favorire le operazioni di conferimento dei rifiuti, la movimentazione dei medesimi contenitori e la pulizia dell’area interessata. Il posizionamento dei contenitori non deve costituire intralcio od ostacolo, al passaggio nelle stesse pertinenze dei fabbricati, al normale accesso al suolo pubblico o ad altre aree private. Nei casi in cui, sulla base di apposita valutazione del Gestore, sentita l’Amministrazione Comunale, risulti impossibile il rispetto dei succitati criteri di internalizzazione dei contenitori, i medesimi possono essere posizionati sul suolo pubblico, riservando il loro utilizzo esclusivamente alle utenze a cui sono espressamente dedicati.

- g. su suolo pubblico o su aree private comunque soggette ad uso pubblico i contenitori devono essere posizionati su superfici piane, preferibilmente pavimentate, al fine di favorire le operazioni di conferimento dei rifiuti, la movimentazione dei medesimi contenitori e la pulizia dell'area interessata. Il posizionamento dei contenitori, adeguatamente muniti di apposita segnaletica stradale catarifrangente, non deve costituire pericolo o intralcio alla circolazione veicolare e pedonale.

Art. 16 Modalità di conferimento della raccolta differenziata

I rifiuti sono conferiti nel rispetto delle disposizioni per le singole frazioni di rifiuto indicate negli articoli successivi.

Per il conferimento l'Utente è tenuto a depositare il rifiuto nei contenitori rigidi, utilizzando idonei sacchetti chiusi strettamente per la frazione organica, e richiudere il coperchio dei contenitori stessi dopo il conferimento.

Il rifiuto non va mai depositato direttamente sul suolo con esclusione di carta e cartone, quando previsto.

Salvo espressa deroga, non possono essere conferiti, nei contenitori per la raccolta, rifiuti pressati meccanicamente.

L'Utente prima dell'introduzione dei rifiuti nei contenitori, è tenuto a proteggere opportunamente oggetti taglienti od acuminati o comunque in grado di ferire gli addetti al servizio di raccolta nonché di strappare i sacchi e danneggiare i contenitori medesimi.

Ai fini di garantire una corretta gestione della raccolta differenziata, il miglioramento della qualità dei rifiuti raccolti e il rispetto delle norme del presente regolamento, il Gestore del servizio predisporrà un sistema di controllo, verifica e miglioramento della qualità dei rifiuti urbani.

Qualora, durante il servizio di raccolta, il Gestore del servizio dovesse riscontrare delle difformità rispetto a quanto previsto nel presente Regolamento, dovrà segnalarlo al Comune.

Art. 17 Esposizione per la raccolta domiciliare da parte di utenze domestiche singole

Il servizio di raccolta è svolto normalmente nei giorni riportati nel calendario di cui all'allegato "A - Calendario e Orario raccolta rifiuti".

I contenitori delle frazioni domiciliare non recuperabile sono esposti a cura dell'Utente sulle pubbliche vie o sulle piazze, non prima delle ore 20,00 del giorno antecedente lo svuotamento e non oltre le ore 5,00 del giorno di raccolta.

I contenitori sono esposti al di fuori di ingressi e recinzioni e comunque lungo il percorso di raccolta individuato. La raccolta è effettuata al limite del confine di proprietà dell'Utente, o presso punti individuati dal Gestore del servizio dove l'Utente colloca il contenitore.

I contenitori sono posti in maniera tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli ed automezzi.

I contenitori, dopo lo svuotamento, sono riportati dall'Utente entro il confine di proprietà.

Il servizio è effettuato di norma mediante il passaggio su aree pubbliche o ad uso pubblico. Il Gestore del servizio può accedere, per motivate esigenze, su aree e/o strade private solo previa autorizzazione dei proprietari o degli aventi diritto; in quest'ultimo caso le aree e/o strade devono garantire la possibilità di manovra dei mezzi di raccolta.

Qualora il Gestore del servizio non esegua il ritiro dei rifiuti o nel caso di ogni altro tipo di disservizio, l'Utente può segnalare tempestivamente il fatto al Call-Center del Gestore nonché al Comune

mediante i mezzi di comunicazione e la modulistica all'uopo predisposta. Il disservizio dovrà essere recuperato dal Gestore con le modalità previste dal Capitolato d'Oneri.

Sono fatte salve le cause di forza maggiore non addebitabili al Gestore del servizio come scioperi, interruzione della viabilità ecc.

Art. 18 Raccolta domiciliare o di prossimità della frazione non recuperabile

La frazione non recuperabile non deve essere miscelata con i seguenti rifiuti:

- rifiuti urbani per i quali è istituito il servizio di raccolta differenziata;
- rifiuti speciali;
- rifiuti urbani pericolosi;
- rifiuti elencati nell'art. 185 del D. Lgs. n. 152/2006, quali in particolare i rifiuti radioattivi, i rifiuti risultanti dall'attività di escavazione, le carogne e le materie fecali e le altre sostanze naturali utilizzate nell'attività agricola, i materiali esplosivi.

Il servizio di raccolta della frazione non recuperabile è svolto con le seguenti modalità:

- a. mediante l'utilizzo di mastelli da 40 litri per le utenze singole,
- b. con bidoni carrellati per le utenze condominiali e le utenze non domestiche;
- c. con bidoni carrellati in particolari zone del Comune.

Non viene assicurato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all'interno del contenitore per il rifiuto non recuperabile;

Art. 19 Raccolta domiciliare o di prossimità della frazione organica

La frazione organica è costituita dai rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio.

Il servizio di raccolta della frazione organica è svolto con le seguenti modalità:

- a. mediante utilizzo di mastelli con coperchio di colore marrone posizionati nelle isole ecologiche ovvero presso i condomini o le utenze non domestiche non standard cui sono stati precedentemente assegnati;
- b. l'Utente introduce i rifiuti in sacchetti ben chiusi e successivamente travasa i sacchetti, con l'ausilio dei secchielli (sotto-lavello) di adeguata volumetria, nel contenitore;
- c. i secchielli (sotto-lavello) non possono essere esposti su suolo pubblico;
- d. l'Utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del bidone carrellato sia chiuso;
- e. lo svuotamento avviene a cura del Gestore secondo il calendario previsto nell'allegato "A".

Ai sensi dell'art. 182-ter del D.Lgs. 152/2006, gli Utenti dovranno obbligatoriamente e unicamente utilizzare, per le operazioni di cui al precedente comma 2 lettera b), sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002.

Art. 20 Raccolta domiciliare o di prossimità della frazione recuperabile costituita da contenitori in vetro

Riguarda la frazione recuperabile costituita da imballaggi e contenitori in vetro.

Il servizio di raccolta della frazione recuperabile costituita da imballaggi in vetro, è svolto con le seguenti modalità:

- a. mediante raccolta di prossimità con l'impiego di appositi contenitori con il coperchio di colore verde, dislocati sul territorio presso le isole ecologiche. L'Utente è tenuto a servirsi

del contenitore più vicino; qualora questo risulti pieno, i rifiuti vanno conferiti in altro contenitore;

- b. mediante raccolta domiciliare per le utenze non domestiche dei citati materiali con l'impiego di contenitori di idonea volumetria.

Lo svuotamento dei contenitori stradali e dei contenitori domiciliari per le utenze non domestiche avviene con la periodicità stabilita nell'allegato "A".

Tutto il materiale è introdotto previa opportuna pulizia onde evitare imbrattamento del cassonetto e per migliorare la qualità del rifiuto da recuperare.

Il materiale è introdotto sfuso nel contenitore.

L'Utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso.

Non viene assicurato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all'interno dei contenitori domiciliari per i rifiuti da imballaggi in vetro.

Art. 21 Raccolta domiciliare o di prossimità della frazione recuperabile costituita da imballaggi in plastica e metallo (multimateriale)

Riguarda la frazione recuperabile costituita da imballaggi in plastica e metallo. In particolare tali materiali sono:

- A. contenitori in plastica vuoti e accuratamente puliti;
- B. contenitori in materiale ferroso e non ferroso vuotati e accuratamente puliti che non abbiano contenuto vernici;
- C. contenitori in plastica, acciaio e alluminio etichettati con simboli T o F che abbiano contenuto prodotti per l'igiene personale e per la pulizia della casa completamente vuoti e perfettamente puliti;
- D. imballaggi in genere in metallo e banda stagnata perfettamente puliti.

Il servizio di raccolta della frazione recuperabile costituita da imballaggi in plastica e metallo è svolto con le seguenti modalità:

- a. mediante l'utilizzo di bidoni carrellati con coperchio di colore giallo posizionati presso le isole ecologiche per le utenze domestiche, e domiciliare per le utenze non domestiche non standard;
- b. il materiale è introdotto sfuso sfruttando il più possibile la volumetria a disposizione, ad esempio svuotando, schiacciando in orizzontale e rimettendo il tappo alle bottiglie affinché non riacquistino la forma originaria;
- c. nel caso di materiale voluminoso non collocabile nel contenitore (ad es. polistirolo) il materiale è depositato dall'utenza accanto allo stesso, al fine di ridurre al massimo lo spazio occupato;
- d. tutto il materiale è introdotto previa opportuna pulizia onde evitare perdite di liquidi dai sacchi e migliorare la qualità del rifiuto da recuperare;
- e. non viene assicurato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all'interno dei contenitori domiciliari;
- f. lo svuotamento a cura del Gestore avviene secondo la periodicità indicata nell'allegato "A".

Art. 22 Raccolta domiciliare o di prossimità della frazione recuperabile costituita da carta, cartone e tetrapak

Riguarda la frazione recuperabile costituita da carta, cartone e poliaccoppiati tipo tetrapak.

Il servizio di raccolta della frazione recuperabile costituita da carta e cartone è svolto con le seguenti modalità:

- a. raccolta di prossimità presso le isole ecologiche per le utenze domestiche e non domestiche (ad esclusione del cartone) con contenitori carrellati con coperchio di colore blu.
- b. nel caso di cartone da imballaggio voluminoso, il materiale è piegato e legato (non con filo metallico) e lasciato accanto allo stesso, al fine di ridurre al massimo lo spazio occupato;
- c. la raccolta avviene con la periodicità di cui all'allegato "A";
- d. non viene assicurato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme.

Il servizio di raccolta a mano della frazione recuperabile costituita da cartone prodotto da utenze non domestiche è svolto con le seguenti modalità:

- e. l'Utente deposita il rifiuto in un punto nelle vicinanze dell'attività;
- f. il rifiuto viene piegato e ridotto in volume;
- g. insieme al cartone non può essere conferita carta;
- h. il materiale è conferito senza materiali o imballaggi di diversa natura;
- i. la raccolta avviene con la periodicità di cui all'allegato "A".

Imballaggi di cartone di dimensioni e volume eccedente l'ordinario servizio di raccolta sono conferiti nei Centri di Raccolta Rifiuti.

Art. 23 Disinfezione e sanificazione dei contenitori

Il lavaggio per la disinfezione e sanificazione dei contenitori carrellati (\geq a 120 litri) è a carico del Gestore che la effettuerà in base al programma indicato nel Piano Esecutivo dei Servizi.

Il lavaggio dei contenitori "a mastello" ($<$ a 120 litri) è eseguito a cura dell'utenza.

Art. 24 Raccolta della frazione recuperabile costituita da sfalci e potature

Tale raccolta riguarda la frazione recuperabile costituita da sfalci dei prati, foglie e residui di potatura. Il servizio di raccolta della frazione recuperabile costituita da sfalci e potature è svolto con le seguenti modalità:

- a. a domicilio, presso l'utenza, con le modalità stabilite nel Piano Esecutivo dei Servizi;
- b. con conferimento diretto dell'utenza ai Centri di Raccolta.

Non viene assicurato il servizio qualora si riscontri, insieme al materiale proveniente da sfalci e potature, la presenza di materiale non conforme.

Qualora, durante il servizio di raccolta, il Gestore del servizio riscontri difformità sul materiale dovrà effettuare segnalazione presso il Comune.

Art. 25 Raccolta della frazione recuperabile costituita da indumenti usati

Tale raccolta riguarda la frazione recuperabile costituita da indumenti usati. In particolare tale frazione è costituita da:

- A. capi di abbigliamento non più utilizzabili puliti;
- B. calzature non più utilizzabili e pulite;
- C. cinture e accessori per l'abbigliamento non più utilizzabili
- D. borse non più utilizzabili

Il servizio di raccolta della frazione recuperabile costituita da indumenti usati, è svolto mediante appositi contenitori, dislocati sul territorio o attraverso il ritiro a domicilio previa prenotazione. L'Utente è tenuto a servirsi del contenitore disponibile più vicino; qualora questo sia pieno i rifiuti vanno conferiti in altro contenitore.

Art. 26 Raccolta dei rifiuti urbani pericolosi costituiti da pile e batterie

Riguarda i rifiuti urbani pericolosi costituiti da pile e batterie. In particolare tali rifiuti sono costituiti da:

- A. pile a bottone;
- B. pile stilo rettangolari;
- C. batterie per attrezzature elettroniche.

Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani pericolosi costituiti da pile e batterie, è svolto con le seguenti modalità:

- a. mediante appositi contenitori posti presso i rivenditori dei beni da cui derivano i rifiuti raccolti o vengono effettuati servizi ad essi attinenti (es. negozi, supermercati, ecc.) o presso i centri di raccolta o tramite appositi veicoli messi a disposizione del Gestore;
- b. l'Utente ripone il rifiuto urbano pericoloso all'interno dell'apposito contenitore;
- c. non possono essere introdotti nel contenitore gli accumulatori al piombo che devono essere consegnati ai centri di raccolta.

I contenitori sono svuotati dal Gestore del servizio con le frequenze stabilite nel Capitolato Speciale d'Oneri e comunque con una periodicità tale da consentire all'utenza di collocare il rifiuto sempre all'interno dei medesimi contenitori.

Art. 27 Raccolta dei rifiuti urbani pericolosi costituiti da farmaci e medicinali

Riguarda i rifiuti urbani pericolosi costituiti da farmaci e medicinali. In particolare tali rifiuti sono costituiti da:

- A. farmaci;
- B. fiale per iniezioni inutilizzate;
- C. disinfettanti.

Il servizio di raccolta dei rifiuti pericolosi costituita da farmaci e medicinali, è svolto con le seguenti modalità:

- a. la raccolta viene effettuata mediante appositi contenitori posti presso i rivenditori dei beni da cui derivano i rifiuti raccolti o vengono effettuati servizi ad essi attinenti (es. farmacie, ambulatori, ecc.), presso i centri di raccolta o tramite appositi veicoli messi a disposizione del Gestore;
- b. il prodotto viene introdotto, mentre l'imballaggio non imbrattato (pulito) è conferito in modo differenziato con le specifiche modalità individuate nel presente regolamento;
- c. l'Utente ripone il rifiuto pericoloso all'interno degli appositi contenitori.

I contenitori sono svuotati dal Gestore del servizio con le frequenze stabilite nel Capitolato Speciale d'Oneri e comunque con una periodicità tale da consentire all'utenza di collocare il rifiuto sempre all'interno dei medesimi contenitori.

Art. 28 Raccolta dei rifiuti urbani pericolosi costituiti da materiali di impiego domestico

Riguarda i rifiuti urbani pericolosi costituiti da materiali di impiego domestico. In particolare tali rifiuti sono costituiti da: contenitori per vernici; olii esausti minerali; olii, grassi vegetali e animali; accumulatori per auto.

Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani pericolosi, costituiti da materiali di impiego domestico, è svolto presso i Centri di Raccolta o tramite appositi veicoli messi a disposizione del Gestore. Per gli olii, grassi vegetali ed animali possono essere previsti anche appositi contenitori stradali.

Art. 29 Raccolta dei rifiuti urbani pericolosi costituiti da lampade a scarica e tubi catodici

Riguarda i rifiuti urbani pericolosi costituiti da lampade a scarica (neon) e tubi catodici.

Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani pericolosi, costituiti da materiali di impiego domestico, è svolto presso i Centri di Raccolta o tramite appositi veicoli messi a disposizione del Gestore.

Art. 30 Raccolta rifiuti ingombranti

Riguarda i rifiuti ingombranti, in particolare tali rifiuti sono costituiti da:

- A. rifiuti della tipologia indicata agli articoli precedenti del presente regolamento che per dimensioni non possono essere posti nei contenitori forniti alle utenze;
- B. rifiuti ingombranti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.), ad esempio frigoriferi, surgelatori, congelatori, televisori, computer, lavatrici, lavastoviglie, condizionatori d'aria
- C. altri beni durevoli;
- D. mobilio.

Il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti è svolto mediante:

- a. chiamata telefonica e ritiro gratuito a bordo strada previa esposizione da parte dell'utenza;
- b. chiamata telefonica e ritiro a pagamento (concordato fra il Gestore e l'Utente richiedente il servizio) presso l'abitazione dell'utenza;
- c. conferimento gratuito da parte dell'utenza presso i Centri di Raccolta;
- d. tramite appositi veicoli messi a disposizione del Gestore.

I R.A.E.E. pericolosi o altri rifiuti ingombranti pericolosi prodotti dalle utenze non domestiche, ai sensi dell'art. 198 comma 2 lettera g) del D. Lgs. 152/2006, non sono assimilabili ai rifiuti urbani e come tali non possono essere raccolti e conferiti al servizio pubblico. Sono fatte salve eventuali diverse disposizioni stabilite, anche in deroga al D. Lgs. 152/2006, dalla normativa speciale sui R.A.E.E. (D. Lgs. 151/2005 e relativi decreti attuativi);

I R.A.E.E. prodotti da utenze domestiche, che hanno esaurito la loro durata operativa, possono essere:

- a. consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente; il rivenditore ha l'obbligo del ritiro ai sensi del D. Lgs. 151/2005;
- b. conferiti così come specificato al precedente comma 2 del presente articolo.

Le modalità di esecuzione del servizio di raccolta ingombranti su chiamata sono le seguenti:

- a. il servizio è effettuato solo alle utenze domestiche, previa prenotazione, nei giorni indicati nel Piano Esecutivo dei Servizi;
- b. ciascun Utente può conferire al massimo n.° 5 pezzi a chiamata;
- c. l'Utente deve dichiarare preliminarmente, al momento della richiesta telefonica al Gestore, il numero e il tipo di beni da asportare; non sono ammesse integrazioni nel frattempo intervenute;
- d. il giorno previsto per la raccolta, il materiale è posto dall'Utente all'esterno, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta, in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo per la popolazione.

L'eventuale ritiro all'interno dell'alloggio deve essere concordato con il Gestore e il servizio è a pagamento.

Art. 31 Gestione dei rifiuti cimiteriali

I rifiuti cimiteriali di cui all'articolo 11, sono collocati negli appositi contenitori per rifiuti urbani sistemati in aree preferibilmente poste all'interno del cimitero.

I rifiuti prodotti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione condotte in regime ordinario - o straordinario se non soggette a specifiche disposizioni di Organi Giudiziali ed escluse tutte le possibili caratteristiche di pericolosità igienico-sanitarie - costituiti da assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura e avanzi di indumenti, imbottiture e similari possono essere avviati a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione a condizione che vengano raccolti e racchiusi in apposito sacco flessibile (big-bag).

Le succitate operazioni devono favorire il recupero dei resti metallici delle casse di sepoltura.

I rifiuti prodotti da lavorazione edilizia cimiteriale effettuata direttamente dall'amministrazione comunale complementare alle operazioni di movimentazione delle bare durante la loro inumazione ed esumazione, o tumulazione ed estumulazione da loculi o edicole funerarie, costituiti da materiali lapidei, inerti, murature e similari nonché altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della tumulazione od inumazione, possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale senza necessità di autorizzazioni ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 o avviati a recupero o a smaltimento in impianti per rifiuti inerti.

I rifiuti cimiteriali non assimilabili ai rifiuti urbani di cui all'articolo 11, prodotti da operazioni cimiteriali condotte in regime straordinario in quanto soggette a specifiche disposizioni di Organi Giudiziali e/o per possibili caratteristiche di pericolosità igienico-sanitarie - se non sottoposti a indicazioni procedurali espresse dagli Organi competenti del caso al termine delle operazioni di polizia mortuaria devono essere raccolti separatamente e, preliminarmente all'invio ad impianti di smaltimento all'uopo autorizzati ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, essere sottoposti a disinfezione con idoneo prodotto entro apposito contenitore a perdere, flessibile ed a perfetta tenuta stagna, di colore distinguibile da quelli utilizzati per le altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta *"Rifiuti da esumazioni ed estumulazioni"*.

Dopo essere stati adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere di cui al punto precedente, detti rifiuti possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto.

Fatte salve tutte le disposizioni di cui al D.P.R. 254/2003.

Art. 32 Compostaggio domestico della frazione organica e dei rifiuti vegetali

Il corretto autotrattamento domestico della frazione organica e dei rifiuti vegetali mediante la pratica del compostaggio domestico è consentito e favorito anche attraverso la riduzione della tariffa e l'attivazione di opportuna attività di controllo.

Le modalità di effettuazione della pratica del compostaggio sono disciplinate in apposito regolamento cui si fa riferimento; in assenza di tale regolamento valgono le seguenti disposizioni generali.

Il compostaggio può essere fatto in forma singola o condominiale esclusivamente sulla frazione organica e dei rifiuti vegetali prodotti.

La pratica del compostaggio domestico dovrà essere attuata di norma nelle aree scoperte di pertinenza dell'utenza.

Il compostaggio domestico ai fini della riduzione della tariffa è attuato:

- a. con l'utilizzo di adeguata compostiera fornita in comodato d'uso dal Comune, o con cumuli sul terreno o con concimaia;
- b. con processo controllato;

- c. in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (frazione organica e frazione vegetale);
- d. nel rispetto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini e non dare luogo ad emissione di cattivi odori.

Non possono comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento della frazione organica e dei rifiuti vegetali che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.

La collocazione della struttura di compostaggio è scelta il più lontano possibile da eventuali abitazioni poste a confine della proprietà.

Durante la gestione della struttura di compostaggio si curano i seguenti aspetti:

- provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare;
- assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale;
- seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso. Gli Utenti che utilizzano l'autotrattamento domestico della frazione organica e dei rifiuti vegetali mediante la pratica del compostaggio domestico, al fine di ottenere la riduzione della tariffa, devono iscriversi all'Albo dei Compostatori istituito dal Comune di Montoggio attraverso il modulo di richiesta all'uopo predisposto.

Il Comune ed il soggetto Gestore effettuerà controlli a campione per verificare il corretto utilizzo della compostiera.

TITOLO IV: NORME PARTICOLARI NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Art. 33 Rifiuti abbandonati sul territorio

Ai sensi dell'art. 192 comma 3 del D. Lgs. n. 152/2006, la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati sul suolo pubblico è a carico del responsabile, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli art. 255 e 256 del D. Lgs. n. 152/2006.

In mancanza dell'individuazione del responsabile, i rifiuti di cui al comma 1 sono di norma raccolti ed avviati alle successive fasi di smaltimento a cura del Gestore del servizio.

La rimozione dei rifiuti abbandonati vicino ai contenitori per la raccolta differenziata che stazionano su area pubblica o soggetta ad uso pubblico è svolta a cura del Gestore con onere a carico dei soggetti cui i contenitori sono dati in dotazione. Sono esclusi da tale previsione quei contenitori la cui collocazione permanente su suolo pubblico o soggetta ad uso pubblico è stata autorizzata.

Sono esclusi dal servizio i rifiuti derivanti dalla pulizia delle acque di fiumi e canali, la cui raccolta e smaltimento sono a carico degli Enti competenti alla gestione dei corsi d'acqua medesimi.

Art. 34 Spazzamento

Il servizio di spazzamento periodico se programmato è svolto, su strade ed aree pubbliche, o soggette ad uso pubblico, in funzione delle caratteristiche, del traffico e della relativa destinazione.

Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici gli operatori usano tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere e per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali. I mezzi meccanici utilizzati sono dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da evitare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani.

Le operazioni di spazzamento nelle varie zone sono svolte preferibilmente nelle fasce orarie in cui il traffico pedonale e veicolare è ridotto. Tali operazioni possono essere anche svolte mediante inibizione della sosta con appositi cartelli, di norma posizionati almeno 48 ore prima dell'evento)

Art. 35 Cestini stradali

Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche possono essere installati, a cura del Comune o del soggetto Gestore, dei cestini gettacarte stradali (mono frazione o differenziati) per rifiuti prodotti dai passanti.

Le modalità di esecuzione dello svuotamento e della pulizia dei cestini e le aree servite sono stabilite dal Comune previo accordo con il Gestore.

Art. 36 Pulizia dei mercati

1) I concessionari e gli occupanti di posti di vendita nei mercati devono mantenere e lasciare il suolo loro assegnato pulito e privo di qualsiasi rifiuti. I rifiuti provenienti dalla loro attività devono essere immessi in sacchi o contenitori appositi conferiti al gestore in base alle modalità da questo stabilite ed all'articolazione del servizio di raccolta differenziata;

2) L'area di ogni singolo posteggio deve risultare pulita ad opera dell'occupante entro un'ora dall'orario di chiusura del mercato;

3) I rifiuti di maggior ingombro, quali cassette, cartoni ed altri imballaggi vuoti, devono venire separati dai rifiuti residui ed ordinatamente disposti nell'area del mercato individuata dal Gestore.

Art. 37 Animali domestici

1) I proprietari, detentori o possessori di animali devono evitare che gli stessi lordino il suolo pubblico, i monumenti, l'arredo urbano e le aree private aperte al pubblico;

2) essi sono tenuti a dotarsi di apposita attrezzatura idonea all'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni e delle lordure degli animali stessi, nonché a pulire l'area eventualmente sporcata;

3) detti escrementi e rifiuti devono essere raccolti in un sacchetto o in un idoneo contenitore e depositati nei cestini stradali.

Art. 38 Obblighi e divieti degli Utenti per la pulizia e l'igiene del suolo

1) E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede.

2) I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, e i gestori di esercizi pubblici che somministrano beni al dettaglio per il consumo immediato, quali le gelaterie, le pizzerie da asporto, le edicole, le tabaccherie e simili, debbono mantenere costantemente pulite le aree occupate, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza. La gestione di tali rifiuti è a carico degli esercizi stessi che vi provvedono tramite il soggetto gestore.

3) I rifiuti provenienti dalle aree in questione sono raccolti e conferiti, a cura dei gestori di cui al comma 2 del presente articolo, con le modalità previste dal presente regolamento in funzione delle varie tipologie di rifiuto.

4) E' vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle aree in uso. All'orario di chiusura l'area in dotazione deve risultare pulita

Art. 39 Manifestazioni pubbliche e spettacoli viaggianti

1) In caso di manifestazioni collettive di qualsiasi genere o di spettacoli viaggianti e luna park, ovvero in ogni altro caso autorizzato dal Comune è fatto obbligo agli organizzatori, per tutta la durata delle manifestazioni stesse, di conferire i rifiuti prodotti in modo separato negli appositi contenitori che devono essere preventivamente richiesti al soggetto gestore, in funzione delle varie tipologie di rifiuto.

2) Il servizio è espletato con le modalità individuate dal presente Regolamento in funzione della tipologia e della quantità di rifiuto che deve essere raccolto.

3) La frequenza di svuotamento è definita in accordo con gli organizzatori della manifestazione.

Art. 40 Attività di carico e scarico di merci e materiali

Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.

In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, il destinatario della merce deve provvedere a propria cura e spese alla pulizia suddetta.

In caso di inadempienza la pulizia viene effettuata direttamente dal Gestore del Servizio, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti del destinatario.

Art. 41 Associazioni di volontariato

1) Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani il Gestore del servizio si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni;

2) le associazioni di volontariato che operano senza fine di lucro possono procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti urbani, previa stipula di convenzione con il Comune o con il gestore del servizio;

3) le stesse possono altresì partecipare ad iniziative organizzate dal Comune o dal gestore del servizio e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa nazionale e regionale

Art. 42 Pulizia delle aree private – Pulizia dei fabbricati privati e delle aree contigue

I proprietari, i titolari di diritto reale o personale di godimento e gli amministratori delle aree di uso comune dei fabbricati, nonché delle aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono provvedere alla pulizia delle medesime e conservarle libere da materiali di scarto, anche se abbandonati da terzi. In caso di scarico abusivo su aree private i predetti soggetti sono ritenuti responsabili, in solido con gli autori, e pertanto obbligati allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dei luoghi.

I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari. In particolare devono essere sottoposte a manutenzione le siepi e le alberature prospicienti sulle aree pubbliche nel rispetto delle norme contenute nel Codice Civile.

Art. 43 Divieto di imbrattare e deturpare segnaletica e manufatti presenti nelle aree pubbliche

È vietato imbrattare, affiggere manifesti o adesivi e deturpare i muri, la segnaletica ed i manufatti permanenti presenti nelle aree pubbliche o di uso pubblico, nonché fare uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione.

Salvo che il fatto non costituisca reato, le sanzioni per la violazione delle disposizioni di cui al comma 1 saranno in caso di imbrattamento a carico dell'autore della violazione, in caso di affissione di manifesti o adesivi a carico dell'autore della violazione in solido con l'intestatario del messaggio.

Art. 44 Sgombero della neve

Durante e dopo le neviccate i residenti e i proprietari d'immobili sono invitati a tenere sgombro il marciapiede antistante l'immobile.

È vietato invadere la carreggiata con la neve rimossa e ostruire gli scarichi ed i pozzetti stradali nonché i cassonetti stradali.

TITOLO V: CENTRI DI RACCOLTA RIFIUTI

Art. 45 Centri di raccolta per utenze domestiche

La raccolta presso i Centri di Raccolta Rifiuti può riguardare frazioni di rifiuti già comprese nel servizio nonché particolari tipi di rifiuto per i quali non si prevedono servizi distribuiti nel territorio in relazione alle loro particolari caratteristiche quali-quantitative;

I rifiuti possono essere conferiti nei giorni e negli orari stabiliti dal Gestore del servizio.

1) il Centro di Raccolta è a servizio esclusivo delle utenze domestiche e non domestiche dei 31 Comuni facenti parte del Bacino del “Genovesato”;

2) il Centro di Raccolta (CR), è costituito da aree presidiate ed allestite ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani conferiti in maniera differenziata dalle utenze domestiche e non domestiche, anche attraverso il gestore del servizio. Tali aree sono accessibili agli utenti per il conferimento solo in determinati orari; sono munite di almeno un addetto alla gestione del regolare funzionamento del CR e alla sorveglianza sul corretto uso dei contenitori dei rifiuti da parte degli utenti.

3) all'interno del CR possono essere previste apposite aree e/o contenitori, interdetti agli utenti e riservati al Gestore del servizio, per il conferimento, il deposito ed il successivo invio agli impianti di recupero e/o smaltimento dei materiali raccolti nell'ambito delle operazioni normate nel presente Regolamento. Ciò non preclude al Gestore del servizio la possibilità di conferire i rifiuti nelle aree e/o contenitori accessibili agli utenti, fatta salva l'osservanza delle disposizioni e delle prescrizioni in materia di sicurezza, ed in particolare a quelle riferite ai rischi da interferenza;

4) la raccolta presso il CR può riguardare frazioni di rifiuti già comprese nel servizio nonché particolari tipi di rifiuto, come in seguito specificato, per i quali non si prevedono servizi distribuiti nel territorio in relazione alle loro particolari caratteristiche quali-quantitative;

5) l'ubicazione, gli orari di apertura, le tipologie di materiali raccolti e i servizi del CR sono comunicati ai cittadini tramite idonee forme di pubblicità;

6) il CR ha come obiettivo quello di promuovere, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a recuperare dai rifiuti materiali ed energia;

Art. 45.1 - Compiti del gestore del Centro di Raccolta

1) Competono al gestore i seguenti compiti, da svolgersi tramite appositi addetti:

a) il controllo dell'osservanza del presente regolamento;

b) l'apertura e la chiusura del CR, rispettando gli orari stabiliti nel Piano Annuale delle Attività (PAA);

c) l'assistenza agli utenti nel conferimento dei materiali al CR, anche attraverso il posizionamento di appositi cartelli informativi;

d) la comunicazione delle necessità in merito allo svuotamento dei contenitori, con le modalità definite dal gestore dei servizi;

e) la segnalazione di qualsiasi abuso al gestore del servizio;

f) la manutenzione ordinaria e il mantenimento della pulizia del CR;

- g) la registrazione degli accessi tramite apposito schedario e/o tramite apposite procedure informatiche che consentano di verificare la qualità e la quantità dei rifiuti conferiti da ogni utente; essendo il CR provvisto di idoneo sistema di pesatura, dovranno essere effettuate tutte le operazioni necessarie atte ad accertare la quantità e la qualità dei rifiuti conferiti;
- h) la compilazione e la tenuta della documentazione amministrativa prevista dalla normativa vigente (registri di carico e scarico, ecc.);
- i) la comunicazione al Comune degli eventuali miglioramenti o lavori che si rendessero necessari.

2) gli addetti al controllo di cui al comma 1 sono incaricati di un pubblico servizio e pertanto hanno il dovere dell'applicazione delle presenti norme. Gli addetti sono muniti di cartellini di identificazione visibile agli utenti;

3) in caso di emergenza l'addetto al controllo avvisa il gestore del servizio e procede alla chiusura del CR dopo l'apposizione all'ingresso di idoneo avviso.

Art. 45.2 - Accesso al Centro di Raccolta da parte degli utenti

1) La consegna dei rifiuti presso il CR è eseguita tramite conferimento diretto a cura del produttore o, esclusivamente per le utenze domestiche, previa apposita delega autorizzativa al conferimento rilasciata dal produttore stesso ad un soggetto terzo su modulo predisposto dal gestore del servizio. Oltre alla delega, il delegato dovrà presentare all'ingresso del CR anche fotocopia del documento di identità del delegante;

2) possono accedere al CR esclusivamente gli utenti con sede, residenza o domicilio nel territorio dei 31 Comuni facenti parte del Bacino del "Genovesato";

3) Al servizio sono ammessi tutti i produttori di rifiuti urbani per le tipologie indicate nella autorizzazione della Città Metropolitana;

4) non possono essere portati al CR i rifiuti non recuperabili non ingombranti e tutti quei rifiuti per i quali non sia attivata una raccolta specifica presso il Centro. Ai fini del presente regolamento per rifiuto non recuperabile non ingombrante si intende quello che possa, con semplici operazioni, essere ridotto di volume;

5) non possono essere consegnati al CR rifiuti pressati meccanicamente.

Art. 45.3 - Apertura del Centro di Raccolta

1) I rifiuti possono essere conferiti nei giorni e negli orari stabiliti dal gestore del servizio nel Piano Annuale delle Attività (PAA) ed esposti all'ingresso del CR;

2) è fatta salva la facoltà del gestore del servizio di modificare temporaneamente gli orari di cui al comma 1, previo benestare preventivo del Comune e con contestuale affissione di apposito avviso all'ingresso del Centro stesso; tale facoltà è subordinata a situazioni di comprovata necessità per la quale il servizio non può essere erogato.

Art. 45.4 - Modalità di conferimento Centro di Raccolta

- 1) L'utente che intende consegnare rifiuti al CR deve qualificarsi, qualora richiesto dall'addetto al controllo, tramite l'esibizione di idonea documentazione di identificazione o, qualora previsto, apposito tesserino fornito dal gestore del servizio, e dichiarare la tipologia e la provenienza dei rifiuti conferiti. L'addetto al controllo si accerta del possesso dei requisiti per l'accesso ed inserisce su apposito schedario, ai sensi del D.M. 8 Aprile 2008, i dati relativi ai soggetti verificati e ai rifiuti conferiti;
- 2) I rifiuti sono scaricati direttamente negli appositi contenitori a cura dell'utente salvo diversa organizzazione da parte del Gestore; qualora l'utente intendesse conferire rifiuti di diverse tipologie deve provvedere alla loro separazione per il corretto conferimento in forma differenziata;
- 3) non devono in nessun caso essere scaricati rifiuti all'esterno degli appositi contenitori; l'utente deve evitare l'imbrattamento del suolo durante le operazioni di scarico;
- 4) devono essere rispettate tutte le disposizioni impartite dall'addetto al controllo;
- 5) l'addetto al controllo ha facoltà di respingere in qualsiasi momento chiunque non sia in grado di esibire i documenti previsti al comma 1 del presente articolo, nonché coloro che intendano conferire rifiuti diversi da quelli previsti nel presente Regolamento;
- 6) è consentito l'accesso contemporaneo al CR di un numero di utenti tale da permettere il controllo da parte dell'addetto al controllo.

Art. 45.5 - Rimostranze

Eventuali reclami da parte delle utenze devono essere rivolte al Gestore del Servizio.

TITOLO VI: GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

Art. 46 Rifiuti speciali

I rifiuti speciali sono caratterizzati e classificati, ai fini dello smaltimento, a cura e spese del produttore e/o detentore, anche mediante relazioni descrittive ed analisi chimico-fisiche, tossicologiche e merceologiche.

I rifiuti speciali, ad eccezione di quelli assimilati agli urbani, non possono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta.

I produttori e i detentori di rifiuti speciali sono tenuti a separare detti rifiuti da quelli urbani ed assimilati e a provvedere autonomamente a proprie spese ad un adeguato smaltimento in osservanza di quanto previsto dalla parte IV del D. Lgs. n. 152/2006.

Il produttore del rifiuto, anche per la fase relativa al deposito temporaneo sul luogo di produzione, è tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie al rispetto della sicurezza ambientale e delle persone e del decoro urbano.

Art. 47 Oneri dei produttori e detentori di rifiuti speciali

Gli oneri relativi alle attività di gestione dei rifiuti speciali sono a carico del detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni individuate nell'allegato B e C alla parte quarta del D. Lgs. n. 152/2006, nonché dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti.

Il produttore o detentore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità:

- a. autosmaltimento dei rifiuti;
- b. conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
- c. conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani nei limiti consentiti rispetto ai criteri di individuazione dei rifiuti urbani non domestici, meglio definiti dal D.Lgs 116/20 con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;
- d. esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'articolo 194 del D. Lgs. n. 152/2006.

I produttori di rifiuti speciali hanno l'obbligo di mantenere separati i relativi flussi da quelli assimilati.

Art. 48 Rifiuti speciali da cantieri edili e simili

Lo smaltimento dei rifiuti speciali provenienti da cantieri edili e simili è a carico dell'esecutore dei lavori che vi provvede in conformità alla normativa vigente.

I rifiuti speciali derivanti dalle attività di demolizione, scavo e costruzione possono essere reimpiegati esclusivamente secondo le specifiche disposizioni normative vigenti in materia.

TITOLO VII: DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI

Art. 49 Divieti

1) Sono vietati:

- a) il deposito di rifiuti su aree pubbliche o ad uso pubblico, al di fuori delle modalità previste dal presente regolamento, e sui luoghi privati diversi dalla privata dimora;
- b) la cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti collocati negli appositi contenitori o diversamente conferiti al servizio;
- c) l'esposizione di sacchi/contenitori lungo il percorso di raccolta in giorni diversi e fuori degli orari stabiliti dal gestore del servizio;
- d) l'uso improprio dei vari tipi di sacchi/contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti;
- e) l'utilizzo di contenitori non assegnati all'utenza;
- f) l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o altro sui contenitori per la raccolta dei rifiuti;
- g) i comportamenti che creino intralcio o ritardo all'opera degli addetti ai servizi;
- h) il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati;
- i) il conferimento al servizio di raccolta di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume, o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi;
- j) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazione di pericolo;
- k) il conferimento al servizio pubblico della frazione non recuperabile sciolta o degli imballaggi in plastica in sacchetti non trasparenti;
- l) il deposito di rifiuti al di fuori dei sacchi/contenitori;
- m) il deposito di piccoli rifiuti sul suolo pubblico o ad uso pubblico (bucce, pezzi di carta, sigarette, barattoli, bottiglie e simili);
- n) ai proprietari di animali domestici gli imbrattamenti o l'insudiciamento di suolo pubblico o ad uso pubblico da parte di animali di proprietà;
- o) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione;
- p) il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di smaltimento rifiuti;
- q) il conferimento dei rifiuti da parte di utenti non residenti o non aventi sede o domicilio nel territorio comunale.

2) Presso il Centro di Raccolta di cui al CAPO III sono vietati:

- a) il deposito di rifiuti all'esterno del Centro stesso;
- b) il conferimento di rifiuti all'esterno degli appositi contenitori;
- c) il conferimento di rifiuti della tipologia diversa da quella a cui i contenitori sono destinati;
- d) la cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti all'interno dei contenitori o in altro modo accumulati;
- e) il conferimento di rifiuti da parte di utenti non iscritti ai ruoli TARI dei 31 Comuni facenti parte del "Bacino del Genovesato";
- f) il danneggiamento delle strutture del Centro stesso;
- g) il mancato rispetto delle disposizioni impartite dall'addetto al controllo del Centro.

Art. 50 Controlli

Il Gestore del servizio attiva, mediante personale dipendente appositamente formato e qualificato (Eco Ausiliari), la vigilanza per il rispetto del presente regolamento per l'accertamento ed il sanzionamento delle violazioni amministrative previste.

I controlli di cui al comma 1 sono effettuati anche con l'ausilio di apparecchiature fotografiche e di videosorveglianza ai sensi dell'art. 13 della Legge 689/1981 il personale preposto è autorizzato ad effettuare tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento dell'osservanza alle norme di cui al presente regolamento; tale personale, per lo svolgimento di tali mansioni, riveste la qualifica di pubblico ufficiale; i nominativi dei soggetti interessati vengono comunicati dal Gestore del servizio al Comune.

La Polizia Locale e gli altri soggetti preposti, assicurano la sorveglianza sul rispetto delle modalità di conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini, oltre a controllare che venga rispettato quanto disposto dal presente regolamento, dalle previste ordinanze del Sindaco ed in generale dalla normativa vigente sui rifiuti.

Art.51 Individuazione Autorità competente ad irrogare le sanzioni, ricevere rapporti e ordinanze-ingiunzioni

Il soggetto Gestore, la Polizia Municipale e tutto il personale rivestente la qualifica di P.G. sono le autorità competenti ad irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Regolamento.

Entro il termine di 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione, il trasgressore o l'obbligato in solido, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, può presentare scritti difensivi, in esenzione di bollo, al Sindaco per il tramite del soggetto Gestore in caso di sanzioni irrogate da propri dipendenti o direttamente al Sindaco in caso di sanzioni irrogate da altro personale che riveste la qualifica di P.G. o da componenti della Polizia Municipale. Con gli scritti difensivi, possono essere presentati tutti i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l'audizione personale. Il Sindaco, nel caso di presentazione di scritti difensivi, sentiti gli interessati ove questi ne abbiano fatto richiesta ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti nell'opposizione, entro 90 giorni dalla proposizione degli scritti difensivi ovvero entro 60 giorni dalla notificazione del verbale, qualora ritenga fondato l'accertamento, determina la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese di accertamento e notificazione, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidamente. Qualora non sia stato eseguito il pagamento nei termini previsti, l'ordinanza-ingiunzione diventa titolo esecutivo e si procederà alla riscossione coattiva ai sensi degli artt. 26 e 27 della Legge 689/81 con l'emissione di cartella esattoriale.

Per tutto quanto non previsto si applicano le norme previste dalla legge 24 novembre 1981 n. 689.

Art. 52 Sanzioni

1) Le violazioni al presente regolamento, fatte salve quelle previste e punite dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., e da altre normative specifiche in materia, a norma del disposto dell'art. 16 della L. 16.01.2003 n. 3, di modifica del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, e dell'art. 6bis del D.L. 23.5.2008 n. 92 convertito in Legge 24.7.2008 n. 125, sono punite con le seguenti sanzioni amministrative:

a) sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un valore minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 150,00 per ogni infrazione contestata, ad eccezione dei casi individuati alla lettera b) che segue;

b) l'inosservanza delle prescrizioni per ciascuno dei casi sotto indicati è soggetta all'irrogazione delle seguenti sanzioni amministrative:

Violazione	Importo minimo	Importo massimo
1. L'utilizzo di contenitori non assegnati all'utenza per lo smaltimento dei rifiuti.	€ 25,00	€ 500,00
2. L'imbrattamento, l'affissione di manifesti o altro sui contenitori per la raccolta dei rifiuti.	€ 25,00	€ 500,00
3. I comportamenti che creino intralcio o ritardo all'opera degli addetti ai servizi	€ 25,00	€ 500,00
4. Il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati.	€ 25,00	€ 500,00
5. Il conferimento al servizio di raccolta di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume, o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi.	€ 25,00	€ 500,00
6. Il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi corrosivi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazione di pericolo.	€ 100,00	€ 500,00
7. Il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di smaltimento rifiuti.	€ 100,00	€ 500,00
8. Il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione	€ 100,00	€ 500,00
9. Il conferimento dei rifiuti da parte di utenti non residenti o non aventi sede nel territorio comunale	€ 25,00	€ 500,00
10. La mancata pulizia delle aree soggette a consumo immediato di beni e somministrazioni	€ 25,00	€ 500,00
11. La mancata installazione di contenitori su aree soggette a consumo immediato di beni e somministrazioni	€ 25,00	€ 500,00
12. Presso il CR la consegna di rifiuti all'esterno degli appositi contenitori.	€ 100,00	€ 500,00
13. Presso il CR la consegna di rifiuti di tipologia diversa da quella a cui i contenitori sono destinati	€ 100,00	€ 500,00
14. Presso il CR il danneggiamento delle strutture dei Centro.	€ 100,00	€ 500,00
17. Presso il CR il mancato rispetto delle disposizioni impartite dall'addetto al controllo del Centro.	€ 25,00	€ 500,00

2) Qualora una violazione sia irrogata al soggetto trasgressore entro i successivi 5 anni dalla prima violazione, verrà applicata la sanzione pecuniaria tripla del minimo indicato al comma 1 del presente articolo trattandosi di reiterazione, così come previsto all'art. 8 bis della Legge 689 del 24/11/1981.

3) E' fatta salva l'adozione di eventuali altri provvedimenti o azioni nei confronti dei responsabili degli illeciti sopra elencati.

4) Sono fatti salvi i diritti di terzi o del gestore del servizio per il risarcimento degli eventuali danni subiti e degli oneri sostenuti in conseguenza dei comportamenti difformi dalle norme previste dal presente regolamento.

5) I soggetti di cui all'art. 52 possono irrogare anche le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 255 comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006 e riguardanti la violazione dell'articolo 192 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 152/2006:

Violazione	Importo minimo	Importo massimo
1. Abbandono o deposito di rifiuti sul suolo e nel suolo, compreso quello al di fuori dei contenitori o all'esterno del CR	€ 300,00	€ 3.000,00
2. Immissione di rifiuti in acque superficiali e sotterranee	€ 300,00	€ 3.000,00

Art. 53 Introito delle sanzioni

I proventi delle sanzioni amministrative di cui al presente Regolamento, sono introitati dal Comune o da Città Metropolitana di Genova rispetto alla tipologia di sanzione di riferimento applicabile.

TITOLO VIII: DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 54 Osservanza di altre disposizioni

Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si applicano le norme statali e regionali in materia di smaltimento dei rifiuti, nonché le norme del regolamento comunale di Polizia.

Art. 55 Disposizioni relative al trattamento dei dati, al diritto di accesso agli atti, ai documenti amministrativi e alle informazioni

Il trattamento dei dati personali da parte del Gestore del servizio è finalizzato allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali nel rispetto della normativa vigente in materia.

Per quanto riguarda le richieste di accesso agli atti, si fa riferimento alle disposizioni normative vigenti in materia (Legge 241/1990, D. Lgs 195/2005, D.P.R. 184/2006).

Art. 56 Danni e risarcimenti

In caso di atti dolosi o colposi da parte dell'utenza, che arrechino danni alle strutture adibite al servizio di raccolta rifiuti, si procede all'addebito delle spese di ripristino a carico dei responsabili.

Art. 57 Entrata in vigore del Regolamento

Il presente regolamento entra in vigore decorsi i termini di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Art. 58 Abrogazione di norme e Regolamenti preesistenti

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate e quindi cessano di avere efficacia le norme precedentemente emanate in materia nonché tutti gli atti e provvedimenti comunali che risultino in contrasto con il presente Regolamento.

Art. 59 Modifiche al regolamento

La variazione (concordata con il Gestore) del calendario e dell'orario di raccolta dei rifiuti saranno oggetto di mera ratifica da parte della Giunta Comunale; la variazione dell'importo delle sanzioni di cui allegato B potrà essere modificato con delibera della Giunta Comunale.

ALLEGATI

Allegato A:

CALENDARIO E ORARIO RACCOLTA DOMICILIARE RIFIUTI DELLE UTENZE DOMESTICHE:

Orario di esposizione dalle ore 20,00 del giorno precedente alle ore 05,00 del giorno di raccolta

Divieto di esposizione in caso di Allerta Rossa:

Lunedì: secco residuo;

Martedì: organico;

Mercoledì: raccolta con furgoni ecovan plus

Giovedì: organico;

Venerdì: raccolta supplementare del secco residuo per condomini;

Sabato: raccolta domiciliare sfalci e potature – raccolta con ecovan plus.

CALENDARIO E ORARIO RACCOLTA DOMICILIARE RIFIUTI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE (FOOD E GRANDI PRODUTTORI):

Lunedì: secco residuo; carta, cartone;

Martedì: organico, plastica e metalli, cassette di legno e plastica;

Mercoledì: cartone;

Giovedì: organico, plastica e metalli;

Venerdì: raccolta supplementare del secco residuo per utenze food;

Sabato: raccolta domiciliare sfalci e potature, organico plastica e metalli, cassette di legno e plastica.